

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

Schema di contratto di appalto

per la fornitura di una strumentazione per l'analisi di elementi in traccia e sistemica isotopica in matrici naturali solide tramite sistema di ablazione laser accoppiato a uno spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente (Lnduced Coupled Plasma Mass Spectrometry - LA-ICPMS), e servizi correlati

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata "*Università*") con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a XXX il XXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società XXX (di seguito denominata "*Appaltatore*"), con sede legale in XXX codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXX n. XXX, legalmente rappresentata da XXX, nato a XXX, C.F. XXX, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Appaltatore, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXX;

PREMESSO

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera adottata nella seduta del 7 aprile 2021, prot. 36327 del 14 aprile 2021, autorizzava l'indizione di una procedura aperta telematica, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di una strumentazione per l'analisi di elementi in traccia e sistematica isotopica in matrici naturali solide tramite sistema di ablazione laser accoppiato a uno spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente (Lnduced Coupled Plasma Mass Spectrometry - LA-ICPMS), e servizi correlati, per un importo posto a base di gara di € 303.278,69 oltre IVA;

- Che, a tal fine, il Bando è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXX, ed è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. XXX, sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" e per estratto sui quotidiani "XXX";

- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra* e, relativamente all'offerta economica, ha offerto una percentuale di ribasso sull'importo a base di gara pari a XXX % (XXX per cento);

- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Dirigente n. XXX del XXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

- *(eventuale, in caso di consegna d'urgenza)* Che in data XXX è stato sottoscritto fra le parti il Verbale di avvio della fornitura, con decorrenza dal giorno XXX;

- Che la relativa spesa graverà sul Budget degli investimenti della Stazione appaltante, fondo "Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 di Scienze" come autorizzato con determina del Consiglio d'Amministrazione del 7 aprile 2021, prot. 36327 del 14 aprile 2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e i documenti di offerta dell'Appaltatore ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 - Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per la fornitura di una strumentazione per l'analisi di elementi in traccia e sistematica isotopica in matrici naturali solide tramite sistema di ablazione laser accoppiato a uno spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente (Induced Coupled Plasma Mass Spectrometry - LA-ICPMS), e servizi correlati.

Sono parte integrante della fornitura i servizi di garanzia, assistenza, manutenzione e di training come dettagliatamente specificati nei punti 3 e 4 del Capitolato tecnico.

L'Appaltatore si impegna a prestare la fornitura e i servizi correlati con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e nei documenti di offerta dell'Appaltatore medesimo, ai quali si rinvia ai sensi dell'**Art. 1** del presente Contratto

Art. 3 – Termini di esecuzione

A seguito del Verbale di avvio della fornitura l'Università emetterà l'ordine di

fornitura. Gli strumenti oggetto della fornitura devono essere consegnati entro 3 mesi dalla data dell'ordine e la relativa installazione dovrà essere completata entro 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data di consegna.

La strumentazione oggetto della fornitura deve essere coperta da un servizio di garanzia "protezione totale" inclusivo di 24 mesi (*oggetto di offerta migliorativa*), decorrenti dalla data del Verbale di collaudo, di garanzia, assistenza e manutenzione come specificatamente indicato ai punti 3 e 4 del Capitolato tecnico.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire il servizio di training post vendita per con le modalità previste dal punto 4.3 del Capitolato tecnico (*oggetto di offerta migliorativa*).

Art. 4 – Importo

L'importo complessivo a corpo per l'esecuzione della fornitura ammonta a euro XXX (XXX), oltre IVA. L'appalto non presenta rischi interferenti e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Il suddetto corrispettivo a corpo è fisso ed invariabile ed è comprensivo di tutte le prestazioni previste nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e nei documenti di offerta dell'Appaltatore.

Art. 5 – Fatturazione e termini di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato come segue:

1. Il primo rateo, ammontante al 30% (*trenta per cento*) dell'importo di cui all'Art. 4, sarà corrisposto al termine delle attività di installazione della strumentazione, a seguito del rilascio del relativo Certificato di regolare esecuzione da parte dell'Università.
2. Il secondo e ultimo rateo, ammontante al residuo 70% (*settanta per cento*) dell'importo di cui all'Art. 4, sarà corrisposto seguito della sottoscrizione del Verbale di collaudo, con esito positivo, da parte dell'Università.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto del primo rateo di corrispettivo sarà applicata la ritenuta dello 0,5% (*zero virgola cinque per cento*), che sarà svincolata a seguito dell'esito positivo del collaudo.

Con il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e del Verbale di collaudo l'Università autorizzerà l'Appaltatore ad emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213 e con le modalità riportate nel D.M. 55/2013, che dovrà essere intestata a: *Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 159 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004*, e dovrà riportare i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: **Area contratti**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG: **8733038AEE**

Il pagamento di ciascuna fattura da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica della permanenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. Pertanto, in relazione a ciascuna fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento di ciascuna fattura entro **trenta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'**Art. 6** del presente Contratto.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata

all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, dall'Appaltatore, da eventuali subappaltatori o subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC, riportato al precedente **Art. 5** del presente Contratto.

L'Appaltatore ha provveduto a comunicare all'Università - con nota acquisita tramite Posta Elettronica Certificata in data XXX - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui al successivo **Art. 13** del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procederanno ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 13** del presente Contratto.

Art. 8a – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto] Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 13** del presente Contratto.

oppure

Art. 8b – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del

subappalto] - L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: XXX. Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO IV – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 9 – Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro XXX, mediante polizza n. XXX emessa il XXX da XXX. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia definitiva sarà svincolata al termine dell'esecuzione di tutti i servizi

correlati alla fornitura, che costituiscono parte integrante delle prestazioni contrattuali.

In ragione di ciò, la cauzione definitiva sarà svincolata al termine del periodo totale di garanzia, come offerto dall'Appaltatore.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO V - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 10 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché a quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 11 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici, nella materia oggetto dell'appalto e di ogni altra normativa cui il Capitolato Speciale di Appalto faccia riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "*Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità*" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a

qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal “*Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre*” consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'**Art. 13** del presente Contratto.

CAPO VI – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 12 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione della fornitura e dei servizi a essa collegati, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e/o installazione delle strumentazioni, l'Università potrà applicare una penale pari a euro 300,00, fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- Per ogni giorno solare di ritardo per l'invio dell'assistenza presso l'Università rispetto alle tempistiche di cui al Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari a euro 80,00;
- Per ogni giorno solare di ritardo per la conclusione di attività di riparazione presso la

sede dell'Appaltatore rispetto a quanto stabilito nel Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari a euro 80,00;

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per l'effettuazione delle attività di manutenzione ordinaria di cui al punto 3.3 del Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari a euro 80,00;

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per l'attività di formazione, l'Università potrà applicare una penale pari a euro 80,00.

L'Università detrarrà l'importo delle penali dall'importo del primo o del secondo rateo di corrispettivo.

Qualora non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Università procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'**Art. 9** del presente Contratto.

Qualora gli importi complessivi annui delle penali eccedano il limite del 10% rispetto all'importo della fornitura, l'Università avrà la facoltà di risolvere il Contratto *ipso iure* ai sensi dell'**Art. 13** del presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'**Art. 15** del presente Contratto. In tal caso, non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto da parte dell'Università di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze dell'Appaltatore.

L'Università procederà alla contestazione del ritardo attraverso comunicazione in forma scritta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, anche tramite PEC.

L'Appaltatore potrà fornire eventuali proprie controdeduzioni scritte, anche tramite PEC. Il Responsabile Unico del procedimento può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino

la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Art. 13 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'**Art. 6**, dall'**Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto - Clausola risolutiva espressa**, dall'**Art. 11 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa** e dall'**Art. 12 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa** del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notifichi per iscritto (anche a mezzo PEC) all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale. L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente **Art. 9** del presente Contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Rimane, in ogni caso, salvo e impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 14 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause

di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui al precedente **Art. 9** del presente Contratto.

Art. 15 – Affidamento a terzi

In caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'**Art. 13** del presente Contratto o di recesso ai sensi dell'**Art. 14** del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire la fornitura, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso.

Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 16 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali

variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 17 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 18 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti all'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma _____

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Dott. Pasquale BASILICATA*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole contenute nell'**Art. 3 – Termini di esecuzione; Art. 4 – Importo; Art. 5 – Fatturazione e termini di pagamento; Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa; Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto - Clausola risolutiva espressa; Art. 8a – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa; Art. 11 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa; Art. 12 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa; Art. 13 – Risoluzione e clausole risolutive espresse; Art. 14 – Recesso; Art. 15 – Affidamento a terzi; Art. 17 – Risoluzione delle controversie; Art. 18 – Spese**, del presente Contratto.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Dott. Pasquale BASILICATA*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____